



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

24.2.2014

B7-0202/2014

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito di una dichiarazione del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

sull'utilizzo di droni armati  
(2014/2567(RSP))

**Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández**  
a nome del gruppo Verts/ALE

RE\1020886IT.doc

PE529.561v01-00

IT

*Unita nella diversità*

IT

**B7-0202/2014**

**Risoluzione del Parlamento europeo sull'utilizzo di droni armati  
(2014/2567(RSP))**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le relazioni riguardanti l'utilizzo di droni armati, presentate dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie il 28 maggio 2010 e il 13 settembre 2013, nonché dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo il 18 settembre 2013,
  - vista la relazione di Christof Heyns, relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, del 13 settembre 2013,
  - vista la dichiarazione sull'utilizzo di droni armati rilasciata dal Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon il 13 agosto 2013,
  - vista l'audizione del 25 aprile 2013 sulle conseguenze dell'impiego di droni sui diritti umani, organizzata congiuntamente dalla sottocommissione per i diritti dell'uomo e dalla sottocommissione per la sicurezza e la difesa del Parlamento,
  - visto il suo studio del 3 maggio 2013 dal titolo "Conseguenze sui diritti umani dell'utilizzo di droni e robot automatizzati nei conflitti bellici",
  - viste le conclusioni del Consiglio del 19 e 20 dicembre 2013 relative alla preparazione di un programma di sistemi aerei europei di nuova generazione pilotati a distanza (RPAS) in grado di rimanere a media quota a lungo, per il periodo 2020-2025;
  - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'utilizzo di sistemi aerei pilotati a distanza (di seguito "droni") nelle operazioni extraterritoriali letali è notevolmente aumentato nell'ultimo decennio; che fra i paesi in cui sono stati documentati attacchi con droni figurano l'Afghanistan, il Pakistan, lo Yemen, la Libia, l'Iraq, la Somalia e la Palestina (Gaza); che, secondo quanto riferito, Stati Uniti, Regno Unito, Israele e Turchia avrebbero effettuato attacchi con droni; considerando che probabilmente il numero di paesi dotati della capacità di utilizzare droni aumenterà in modo significativo nel prossimo futuro;
- B. considerando che gli attacchi con droni di cui sopra sono stati effettuati in modo molto opaco e senza controlli;
- C. considerando che, stando a quanto riferito, migliaia di civili sarebbero rimasti uccisi o gravemente feriti a seguito di attacchi con droni, e che tali dati sono difficili da valutare a causa della mancanza di trasparenza e della presenza di ostacoli che si frappongono a indagini efficaci;
- D. considerando che, secondo quanto riportato, le strutture di supporto presso le basi statunitensi esistenti negli Stati membri, per esempio in Germania, avrebbero svolto un

ruolo essenziale nell'ambito di alcune operazioni di uccisioni mirate in cui hanno perso la vita diverse persone;

- E. considerando che è stato provato che le strategie di attacco con droni causano danni considerevoli alla vita quotidiana della popolazione civile, tra cui uno stato di profonda inquietudine e traumi psicologici, l'interruzione delle attività economiche e sociali nonché un accesso ridotto all'istruzione all'interno delle comunità colpite;
  - F. considerando che l'articolo 51, paragrafo 2, del protocollo addizionale I alle Convenzioni di Ginevra stabilisce che sono proibiti atti o minacce di violenza il cui fine principale consiste nel diffondere il terrore tra la popolazione civile;
  - G. considerando che la proliferazione di tecnologie relative a droni armati, unita alla natura sempre più asimmetrica dei conflitti moderni, pone sfide senza precedenti nell'ambito del diritto internazionale; considerando che esperti qualificati delle Nazioni Unite hanno denunciato un vuoto di responsabilità e trasparenza;
  - H. considerando che il diritto internazionale in materia di diritti umani vieta le uccisioni arbitrarie, anche in situazioni di conflitto armato, e che il diritto umanitario internazionale non consente l'uccisione mirata di persone che si trovano in Stati non belligeranti;
  - I. considerando che, qualora siano stati uccisi civili durante un attacco con droni nel quadro di un conflitto armato, gli Stati sono soggetti all'obbligo di condurre un'indagine di accertamento tempestiva, indipendente e imparziale nonché di fornire pubblicamente una spiegazione dettagliata e l'accesso ai mezzi di ricorso;
  - J. considerando che gli attacchi con droni da parte di uno Stato sul territorio di un altro Stato senza il consenso di quest'ultimo costituiscono una violazione del diritto internazionale nonché dell'integrità territoriale e della sovranità di tale Stato e rappresentano un potenziale atto di aggressione, secondo la Corte internazionale di giustizia;
1. esprime grave preoccupazione per la minaccia che l'uso di droni armati al di fuori del quadro giuridico internazionale rappresenta per la pace e la sicurezza globale; invita l'Unione europea ad elaborare una risposta politica adeguata a livello sia europeo sia globale a difesa dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale;
  2. denuncia con forza il terrorismo e ritiene che esso vada contrastato entro i limiti dello Stato di diritto; nota che non vi è alcun conflitto armato internazionale tra gli Stati Uniti e al-Qaida ed i gruppi ad essa associati, nell'ambito delle norme stabilite dalla Carta delle Nazioni Unite; denuncia l'attuale ricorso alle uccisioni mirate al di fuori dei conflitti armati, in quanto si tratta di violazioni del diritto internazionale che istituiscono un pericoloso precedente di cui altri Stati potrebbero servirsi in futuro per evitare di assumersi la responsabilità di uccisioni illegali;
  3. invita gli Stati membri ad impegnarsi a garantire che, qualora vi siano motivi ragionevoli per ritenere che un individuo o un'entità nell'ambito della loro giurisdizione possano essere correlati ad un'uccisione mirata illegale all'estero, siano adottate misure

in linea con i loro obblighi giuridici interni ed internazionali al fine di avviare indagini e condurre i responsabili dinanzi alla giustizia;

4. invita tutti gli Stati membri che dispongono di tecnologie relative a droni armati a: i) rendere nota pubblicamente la base giuridica per l'uso di droni, specificare la responsabilità operativa e fornire informazioni relative alle vittime degli attacchi con droni, in particolare civili; ii) assicurare che siano condotte indagini tempestive, approfondite, indipendenti e imparziali su tutti i casi per i quali sussistono motivi ragionevoli di ritenere che gli attacchi con droni abbiano provocato uccisioni illegali; iii) garantire che i criteri includano indagini imparziali su presunte violazioni del diritto internazionale e nazionale, assistenza alle vittime civili e risarcimento e altri mezzi di ricorso per le famiglie delle vittime civili; iv) consentire il riesame giudiziario degli attacchi con droni e garantire che le vittime di simili attacchi illegali abbiano un accesso efficace ai mezzi di ricorso;
5. invita il vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a:
  - a) opporsi alla pratica delle uccisioni mirate illegali e vietarle;
  - b) garantire che gli Stati membri, in conformità dei loro obblighi giuridici, non prendano parte a uccisioni mirate illegali né facilitino tali uccisioni da parte di altri Stati membri;
  - c) includere i droni armati nei pertinenti regimi europei e internazionali di disarmo e controllo delle armi;
  - d) adoperarsi verso l'imposizione di un divieto sulla ricerca e lo sviluppo, l'approvvigionamento e l'esportazione di eventuali futuri sistemi di armi totalmente automatici che consentano di sferrare attacchi senza alcun intervento umano;
  - e) adottare una posizione comune dell'Unione europea sui droni armati;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Consiglio, ai parlamenti degli Stati membri e alla Commissione.